



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 92/19**

Lussemburgo, 11 luglio 2019

Sentenza nella causa T-185/17  
PlasticsEurope / ECHA

## **Conferma dell'iscrizione del Bisfenolo A come sostanza estremamente problematica a causa delle sue proprietà tossiche per la riproduzione**

Il Bisfenolo A è una sostanza utilizzata, in particolare, come sostanza intermedia nella fabbricazione di polimeri. È inoltre utilizzato a fini non intermedi per la fabbricazione di carta termica. Il 19 luglio 2016, la Commissione ha adottato un regolamento<sup>1</sup> nel quale il Bisfenolo A è stato classificato come sostanza tossica per la riproduzione.

Conformemente al procedimento in materia, l'Agenzia nazionale per la sicurezza sanitaria dell'alimentazione, dell'ambiente e del lavoro (ANSES) (Francia) ha presentato all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) un fascicolo concernente il Bisfenolo A, nel quale è indicato che tale sostanza è utilizzata a fini non intermedi, ma che non si tratta del suo unico utilizzo. Dopo essersi riunito, il comitato degli Stati membri dell'ECHA ha deciso all'unanimità di classificare il Bisfenolo A come sostanza estremamente problematica che soddisfa i criteri enunciati all'articolo 57, lettera c), del regolamento REACH<sup>2</sup>. Il 4 gennaio 2017, il direttore esecutivo dell'ECHA ha adottato una decisione che iscrive il Bisfenolo A nell'elenco delle sostanze che potrebbero essere incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento REACH.

L'associazione PlasticsEurope rappresenta gli interessi di fabbricanti e di importatori di prodotti in plastica nell'Unione e, in particolare, di quattro società che operano nella commercializzazione del Bisfenolo A. Secondo tale associazione, adottando la decisione del 4 gennaio 2017, senza escludere esplicitamente gli usi intermedi dall'iscrizione del Bisfenolo A nell'elenco delle sostanze candidate, l'ECHA ha violato le disposizioni del regolamento REACH. Essa contesta all'ECHA di aver violato il principio di proporzionalità e di aver commesso un errore manifesto di valutazione non avendo tenuto conto di informazioni relative agli usi intermedi del Bisfenolo A. Pertanto, essa ha proposto un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale dell'Unione europea contro la decisione del direttore esecutivo dell'ECHA del 4 gennaio 2017.

Nella sua sentenza odierna, il Tribunale ricorda che una sostanza utilizzata come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata non è automaticamente esclusa dall'ambito di applicazione dell'insieme delle disposizioni del regolamento REACH. Pertanto, una sostanza del genere non è esentata dalla procedura di identificazione prevista da tale regolamento. Infatti, l'esenzione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, lettera b), del regolamento REACH concerne la sola procedura di autorizzazione. Per contro, il regolamento non osta a che una sostanza possa essere identificata come estremamente problematica, e ciò anche qualora

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2016/1179 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (GU 2016, L 195, pag. 11).

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006, L 396, pag. 1, rettifica in GU 2007, L 136, pag. 3).

essa sia utilizzata unicamente come sostanza intermedia isolata in sito o come sostanza intermedia isolata trasportata.

Inoltre, il Tribunale precisa che l'ECHA non era in alcun modo obbligata ad inserire nell'«elenco delle sostanze candidate» un'indicazione esplicita del fatto che l'inclusione del Bisfenolo A in tale elenco non riguardava gli usi intermedi.

Il Tribunale sottolinea che uno degli obiettivi dell'elenco delle sostanze candidate è quello di fissare obblighi di condivisione di informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all'interno della catena di approvvigionamento e con i consumatori. L'identificazione di una sostanza come sostanza estremamente problematica ha lo scopo di migliorare l'informazione del pubblico e dei professionisti sui rischi e sui pericoli che essa comporta. Pertanto, il Tribunale considera che la decisione impugnata è in linea con l'obiettivo di condividere le informazioni sulle sostanze estremamente problematiche all'interno della catena di approvvigionamento e con i consumatori. Esso constata che gli effetti giuridici di tale decisione non vanno al di là di quanto è appropriato e necessario per conseguire detto scopo.

Infine, il Tribunale rileva che l'uso di una sostanza come sostanza intermedia è irrilevante, in quanto l'informazione relativa a detto uso non riguarda le proprietà intrinseche di tale sostanza, mentre l'identificazione e l'inclusione di una sostanza nell'elenco delle sostanze candidate sono effettuate unicamente sulla base delle proprietà intrinseche di una sostanza e non sulla base dei suoi usi.

**Il Tribunale, pertanto, respinge interamente il ricorso.**

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto. L'impugnazione è soggetta a procedura di ammissione preventiva. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione importante che l'impugnazione solleva per l'unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell'Unione.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106*